



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 3 – 2 novembre 2022

### **Sommario:**

<b>CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI.....</b>	<b>1</b>
<b>NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI .....</b>	<b>2</b>
<b>GIURISPRUDENZA.....</b>	<b>4</b>
<b>DOTTRINA ED OPINIONI.....</b>	<b>32</b>
<b>ALTRE NOTIZIE .....</b>	<b>38</b>

### **CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI**

#### **LA DIFESA SI CONFRONTA CON LA PROCURA EUROPEA: SFIDE E NUOVE ESIGENZE DI FORMAZIONE - CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO EULAW ROMA 11 NOVEMBRE 2022**

La Conferenza internazionale intitolata “*La Difesa si confronta con la Procura europea: sfide e nuove esigenze di formazione*”, rappresenta la fase finale del progetto EULAW che vede quali partners del consorzio guidato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, l’Unione delle Camere Penali Italiane insieme alle Università del Lussemburgo e di Zagabria, il Consejo General de la Abogacia Española ed ILAC, e si propone, nelle varie sessioni, di delineare ed illustrare le attività che lo hanno contraddistinto, i punti di forza e le criticità dati dal quadro giuridico e dalla prassi dell’EPPO, le sfide presenti e future per la difesa nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, nonché le esigenze formative e gli obiettivi futuri.

Vi prenderanno parte, tra gli illustri relatori, il Procuratore Capo Europeo, **Laura Codruța Kövesi**, il Vice Procuratore Capo Europeo,

**Danilo Ceccarelli**, il Vice Direttore della Direzione Generale Giustizia e Consumatori, Direzione Giustizia penale della Commissione Europea, **Peter Csonka**, nonché alcuni fra i massimi esperti della materia in ambito accademico, istituzionale e giurisdizionale, quali le Prof.sse **Rosaria Sicurella**, **Zlata Durdevic**, **Katalin Ligeti**, nonché **Luca De Matteis** e **Lorenzo Salazar**. L’Unione delle Camere Penali Italiane sarà rappresentata da **Paola Rubini**, Vice Presidente e Coordinatrice Scientifica del progetto per UCPI, e dai co-responsabili dell’Osservatorio Europa, **Federico Cappelletti**, Responsabile del Progetto per UCPI, ed **Amedeo Barletta** in veste di Vice Presidente dell’European Criminal Bar Association.

Il consorzio ha sviluppato un programma di formazione con uno sguardo al futuro: due eventi transnazionali di Formazione dei formatori hanno coinvolto avvocati difensori sugli aspetti principali dell’EPPO e li hanno preparati come futuri formatori nei loro paesi; seminari nazionali e workshop transnazionali hanno promosso la conoscenza dell’EPPO e favorito attività di networking tra avvocati; un manuale in cinque lingue diverse si propone di



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

essere una guida pratica per i difensori nella loro attività quotidiana.

La conferenza, in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, si terrà a Roma in presenza l'**11 novembre 2022**, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso la Sala Verdi dell'Hotel Quirinale di Via Nazionale n. 7 in lingua italiana ed inglese con traduzione simultanea. La partecipazione, anche da remoto, è gratuita previa registrazione *online*.

**EULAW: Conferenza finale, Programma**

<https://bit.ly/3CK0IPR>

**Modulo di registrazione:**

<https://bit.ly/3TcObpz>

### **ECBA AUTUMN CONFERENCE 2022**

**14-15 OTTOBRE, MALTA**

Il 14 e 15 ottobre si è tenuta a Malta la Conferenza di Autunno dell'Associazione di penalisti europei ECBA.

Per maggiori informazioni e consultare il report della conferenza con i relativi materiali messi a disposizione dai relatori [clicca qui](#).

### **THE POOR LAWYERING CONFERENCE, KU LEUVEN 16 -17 GIUGNO 2022**

Si è svolta il 16 ed il 17 giugno scorsi presso l'Università Cattolica di Lovanio, il più antico ateneo del Belgio, la "*Poor Lawyering Conference*", evento conclusivo del progetto quadriennale "*Poor Lawyering: A Comparative Study of the Quality of Defence Legal*

*Assistance*", il cui obiettivo finale è stato quello di definire una rappresentanza legale "inefficace" o "di scarsa qualità" e di raccomandare, quindi, uno standard minimo che distingua una difesa ineffettiva da una effettiva.

La conferenza, curata dal Prof. Michele Panzavolta e dalla Dott.ssa Ashlee Beazley, alla quale hanno partecipato esperti accademici e pratici da tutto il mondo, fra i quali l'Avv. **Federico Cappelletti**, in qualità di Co-Responsabile dell'Osservatorio Europa di UCPI, ha sviluppato i temi dello studio comparativo sullo standard qualitativo della difesa nel Regno Unito ed in Belgio, dibattuto se la qualità della difesa sia un fatto che dipende da Stato a Stato, con contributi da Europa, USA e CPI, con un focus sui controlli esistenti al di fuori dei confini nazionali o procedurali, sui rimedi e le sfide future.

Per il programma della conferenza, [clicca qui](#).

## **NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI**

**REGOLAMENTO (UE) 2022/1190 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse**



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

### **dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS)**

Il regolamento de quo intende colmare le lacune nella condivisione di informazioni sulle forme gravi di criminalità e sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri, garantendo che, su proposta di Europol, gli Stati membri possano inserire segnalazioni informative nel SIS su cittadini di paesi terzi nell'interesse dell'Unione («segnalazioni informative»), al fine di rendere tali informazioni fornite da paesi terzi e da organizzazioni internazionali disponibili, direttamente e in tempo reale, agli agenti di prima linea negli Stati membri.

[Leggi il testo del Regolamento](#)

### **REGOLAMENTO (UE) 2022/991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione**

Il regolamento intende attribuire a Europol compiti aggiuntivi così da consentirle di sostenere meglio le autorità competenti nazionali degli Stati membri, preservando appieno le competenze degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale di cui all'art. 4, par. 2, TUE. Esso muove dalla considerazione

che il rafforzamento del mandato di Europol dovrebbe essere equilibrato da un potenziamento delle garanzie dei diritti fondamentali, nonché dall'aumento della rendicontabilità, della responsabilità e del controllo, compresi il controllo di natura parlamentare e il controllo attraverso il consiglio di amministrazione di Europol; inoltre, per consentire a Europol di adempiere al suo mandato rafforzato, dovrebbe essere disposte risorse umane e finanziarie adeguate a sostenere i suoi compiti aggiuntivi.

[Leggi il testo del Regolamento](#)

### **REGOLAMENTO (UE) 2022/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726**

Il regolamento si applica allo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale mediante il sistema e-CODEX in conformità degli atti giuridici dell'Unione adottati in tale settore. Tale sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online è un sistema decentrato e interoperabile per le comunicazioni transfrontaliere al fine di facilitare lo scambio elettronico di dati, che comprende qualsiasi contenuto trasmissibile



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

per via elettronica in modo rapido, sicuro e affidabile nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

[Leggi il testo del Regolamento](#)

**DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 76. Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022 il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 76 recante le "disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio".

In particolare, il decreto si sofferma sulla risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne specificando che, quando è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative: a) alle condanne

pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale;

b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione; c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.

[Leggi il testo del Decreto Legislativo](#)

**DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2022, n. 156. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022 il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 156 recante le "disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale."

In particolare, il provvedimento modifica il precedente Dlgs 75/2020 di attuazione della direttiva 2017/1371. Il Dlgs precisa che, fermo restando il fine di evasione Iva per importi pari o superiori ai 10 milioni, gli illeciti, commessi



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, devono essere connessi al territorio di almeno un altro Stato membro Ue.

Il nuovo decreto puntualizza meglio anche la perseguibilità a titolo di tentativo di taluni illeciti tributari. Sempre ricorrendo gli stessi presupposti (evasione Iva in sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Ue e danno non inferiore a 10 milioni di euro) è punibile a titolo di tentativo sia la dichiarazione infedele, sia la dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e con altri artifici (ove non si concorra in queste ultime due ipotesi con l'emissione di false fatture).

Il decreto interviene dunque ad ulteriormente armonizzare il quadro di diritto penale sostanziale nel quale si iscrive la competenza della Procura europea (EPPO)

[Leggi il testo del Decreto Legislativo](#)

\*\*\*

### **GIURISPRUDENZA**

#### **❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

##### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, MIKLIĆ c. CROAZIA, 7 APRILE 2022, RIC. N. 41023/19**

Nella causa Miklic c. Croazia, la Corte di Strasburgo accerta la violazione degli artt. 5 § 1 and 6 § 1 della Convenzione che sanciscono, rispettivamente, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto a un equo processo. Il caso riguardava la condanna del ricorrente per atti

persecutori, ai danni di una giovane donna, al fine di stabilire un contatto sessuale con la stessa. Nel corso del procedimento penale avviato a suo carico gli veniva diagnosticata la schizofrenia paranoide, un disturbo comportamentale e mentale aggravato dall'assunzione di droghe o altre sostanze psicotrope; il Tribunale, accertata la pericolosità del reo, ordinava la detenzione presso una struttura psichiatrica; permanenza protratta in maniera ininterrotta dal 2016 al 2020, durante la quale venivano rigettate le istanze di nuova perizia medica presentate dal suo difensore. Il ricorrente presentava formale reclamo alla Corte Costituzionale, sostenendo che i suoi diritti a un giusto processo e all'uguaglianza davanti alla legge erano stati violati e che la sua libertà era stata limitata in modo sproporzionato perché i tribunali nazionali non avevano debitamente preso in considerazione la possibilità di sostituire l'internamento obbligatorio con una misura più mite. Respinto il ricorso, il reo adiva la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lamentando la violazione dei predetti artt. 5 § 1 and 6 § 1 Cedu. La Corte rammenta che l'art. 5 della Convenzione consente la detenzione di persone affette da malattia mentale solamente quando le condizioni sostanziali e procedurali di diritto lo consentono: nello specifico, il disturbo mentale va accertato dall'autorità competente sulla base di una valutazione medica; il disturbo deve essere di gravità tale da rendere necessaria la detenzione; infine, la prosecuzione del





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

confinamento deve valutarsi periodicamente sulla base del persistente disordine mentale. Quanto alle condizioni procedurali, le espressioni "legittimo" e "secondo una procedura prevista dalla legge" di cui all'art. 5 § 1 della Convenzione rinviano essenzialmente al diritto interno. Esaminati i fatti, la Corte ritiene che vi sia stata violazione delle richiamate norme convenzionali poiché sono state ignorate le istanze del ricorrente e la prosecuzione della detenzione è stata portata avanti sulla base di risalenti perizie mediche, non idonee a dare atto dell'attuale stato mentale del soggetto.

*Violazione dell'art. 5 § 1 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, LANDI c. ITALIA, 7 APRILE 2022, RIC. N. 10929/19**

Con ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una cittadina italiana lamentava la violazione degli artt. 2 e 14 della Convenzione per non avere lo Stato nazionale adottato misure idonee a proteggere e assistere lei e suoi figli da atti di violenza domestica ad opera dal suo compagno; condotte aggressive che erano sfociate nell'omicidio del loro figlio di un anno e nel tentato omicidio della donna. La ricorrente, nel 2010, aveva iniziato una relazione affettiva con un uomo del quale, però, ignorava il suo disturbo mentale e la sua storia clinica e medica (soffriva di disturbo bipolare e disturbo ossessivo-compulsivo). Nel 2011 nasceva il primo figlio e a partire dal 2015 aveva

cominciato a manifestare contegni minacciosi e violenti anche in presenza del minore. Dopo diverse segnalazioni alle autorità pubbliche, veniva avviato un procedimento penale per minacce (art. 612 c.p.) ma il Tribunale non disponeva nei suoi confronti alcuna misura cautelare; la vittima ritirava la denuncia poco dopo. Nel settembre del 2017 nasceva il secondo figlio e ricominciarono le liti tra i due e gli scatti d'ira dell'uomo. La situazione degenerò nel 2018 quando la ricorrente, a seguito di una violenta aggressione, veniva ricoverata presso il nosocomio per le lesioni subite. Venne attivato nuovo procedimento penale per lesioni e maltrattamenti in famiglia, ex artt. 582 e 572 c.p., cui non seguì alcuna misura cautelare per la protezione della donna e dei minori (specie l'art. 384-bis c.p.p. – Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare). A seguito di una quarta lite familiare l'uomo, infastidito dalla vivacità dei figli, munito di coltello aggrediva la compagna, colpiva il cane e poi la figlia, cagionandone la morte. Veniva condannato a vent'anni di reclusione per omicidio della figlia e il tentato omicidio della ricorrente. Adita la Corte di Strasburgo, questa ricorda che l'art. 2 Cedu impone agli Stati membri un obbligo positivo di adottare misure operative preventive per proteggere un individuo la cui vita è minacciata da atti criminali; la verifica della violazione della predetta norma va accertata in questi termini: verificare (i) se le autorità italiane hanno fornito una risposta immediata alle accuse di violenza domestica, (ii) se hanno indagato sull'esistenza



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

di un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente [e dei suoi figli] conducendo una valutazione autonoma del rischio, (iii) se le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente e dei suoi figli e (iv) se le autorità hanno adottato misure preventive adeguate alle circostanze del caso. La Corte, rilevata l'adeguatezza delle misure di tutela previste dalla normativa nazionale, osserva che le autorità nazionali hanno omesso di effettuare una valutazione immediata e proattiva del rischio di reiterazione delle violenze commesse nei confronti della donna e dei minori e di adottare misure operative e preventive per mitigare tale rischio. Accertata la violazione dell'art. 2 della Convenzione, l'Italia viene condannata al pagamento di un risarcimento dei danni pari a 32 mila euro.

*Violazione dell'art. 2 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUINTA SEZIONE, WANG c. FRANCIA, 28 APRILE 2022, RIC. N. 83700/2017**

Il caso riguarda una cittadina cinese che sospettata del reato di esercizio illegale della professione medica, ex art. 371 codice penale francese, non veniva informata del diritto di rimanere in silenzio e di essere assistita da un interprete durante una prima audizione a cui si era volontariamente sottoposta. La donna, infatti, nel raccontare la sua vita e le sue attività "confessava" di aver esercitato la professione di

agopunturista, di essere in possesso di un diploma universitario cinese che attestava le sue competenze in materia e di vivere da alcuni anni in Francia. Dichiarazioni rese senza accorgersi di autoincriminarsi. Con la successiva assistenza di un avvocato presentava eccezione di nullità della predetta audizione, avvenuta in assenza di avvocato e senza le garanzie procedurali di cui sopra, che veniva respinta; la donna veniva condannata al pagamento di una multa di 500 euro. Rigettata anche l'impugnazione del provvedimento dinanzi alla Corte d'appello, la donna rivolgeva le sue doglianze alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nello specifico, lamentava la violazione dell'art. 6 § 3, lett. e) Cedu, che sancisce il diritto all'assistenza gratuita di un interprete se la persona ascoltata non è in grado di comprendere o parlare sufficientemente la lingua utilizzata. Nel merito, la Corte rileva che l'esercizio della pratica dell'agopuntura in Francia da parte di un non medico configura esercizio illegale della medicina, punito dalla L. 4161-1 del Codice della Sanità Pubblica e che la ricorrente non era in possesso di un diploma di Stato di dottore in medicina o di un diploma equivalente in Francia, anche se aveva conseguito una laurea in agopuntura presso l'Università di Medicina Tradizionale Cinese nella provincia di HE-NAN tra il 1991 e il 1996. Tuttavia, sotto il profilo delle garanzie procedurali, la Corte ritiene che un soggetto sospettato di aver commesso un reato, convocato e interrogato da un ufficiale di polizia



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

o di gendarmeria, debba essere trattato come un “imputato” ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, anche quando la sua audizione non avviene sotto costrizione (come nel caso in esame). Le autorità nazionali avrebbero dovuto assicurare l’equità del processo riconoscendo le garanzie procedurali di cui sopra: tanto è bastato a far dichiarare la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione.

*Violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione*  
Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, PRIMA SEZIONE, VERRASCINA E ALTRI c. ITALIA, 28 APRILE 2022, RIC. N. 15566/13**

Con la pronuncia in commento, la Corte EDU è tornata nuovamente ad affrontare il tema dell’eccessiva durata dei processi e la possibilità di proporre un ricorso risarcitorio unicamente a decorrere dalla data in cui la decisione finale emessa nell’ambito del suddetto procedimento diviene definitiva. Questione nota al nostro Paese viste le numerose condanne comminate, negli anni, proprio dal giudice europeo. Il quadro normativo di riferimento e oggetto di contestazione è il seguente: la legge n. 89 del 2001, detta «legge Pinto», ha introdotto nel sistema giuridico italiano un ricorso risarcitorio esperibile da chiunque abbia subito un danno causato dall’eccessiva durata di un procedimento giudiziario. In seguito, la predetta legge è stata modificata nel 2012 (decreto-legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge n. 134 del 2012) e

nel 2015 (art 1, co. 777, della legge n. 208 del 2015). Nello specifico, dopo le modifiche del 2012, l’art. 4 stabilisce che «la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva». Con la riforma del 2015 è stato introdotto l’art. 1-ter della legge Pinto che, nel disciplinare i ricorsi di natura preventiva volti ad accelerare il procedimento, stabilisce che «[r]estano ferme le [altre] disposizioni che determinano l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti». L’art. 4 è stato, poi, dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2018. I ricorrenti lamentavano la violazione di due norme della Convenzione: l’art. 6 § 1 che sancisce il diritto a un processo entro un termine ragionevole; l’art. 13 della Convenzione che riconosce il diritto ad un ricorso effettivo, poiché a seguito della modifica apportata nel 2012 alla legge Pinto la tutela risarcitoria prevista dall’art. 4 non è di fatto più esperibile. La Corte, richiamando un suo precedente (sentenza Olivieri e altri c. Italia, ric. n. 17708/12 e altri 3, 25 febbraio 2016), rispetto all’art. 6 Cedu ne accerta la violazione contestando l’eccessiva durata - da nove a più di ventiquattro anni - dei procedimenti nazionali in oggetto; sull’esaurimento delle vie di ricorso (art. 13 Cedu), la Corte osserva anzitutto che l’art. 4 della legge Pinto risultante dalla riforma del 2012 è la disposizione applicabile *ratione temporis* alle presenti cause, posto che i ricorsi





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

erano stati presentati nel periodo 2013-2015, senza dar luogo alla verifica dell'effettività del ricorso, di cui all'art. 4, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 2018. Rammenta, poi, che per essere considerato effettivo, un ricorso deve poter porre direttamente rimedio alla situazione denunciata e presentare ragionevoli prospettive di successo: nel caso di specie, la disposizione contestata non lasciava alcun dubbio sull'assenza di prospettive di successo del ricorso e sull'esito negativo di un'eventuale domanda di equa riparazione presentata prima della conclusione del procedimento principale. Viene, così, accertata anche la violazione dell'art. 13 Cedu.

*Violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione*

*Violazione dell'art. 13 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUARTA SEZIONE, VOLODYA AVETISYAN c. ARMENIA, 3 MAGGIO 2022, RIC. N. 39087/15**

Il presente caso trae origine dal ricorso proposto da un cittadino armeno per denunciare le condizioni disumane e degradanti a cui era stato costretto durante la sua detenzione presso il carcere minorile di Nubarashen tra il 2013 e il 2015. Il ricorrente aveva più volte tentato di adire le autorità locali per mettere in luce le scarse condizioni di detenzione a causa del sovraffollamento carcerario e di altre inadeguatezze: dal rapporto presentato emergeva che la maggior parte delle celle era

gravemente sovraffollata, con una percentuale significativa di detenuti che dormivano a turno sui letti disponibili o sul pavimento (ad esempio, 19 detenuti in una cella di 26 m<sup>2</sup> contenente 12 letti); la ventilazione era scarsa e l'acqua corrente era disponibile per un massimo di quattro ore al giorno (due ore al mattino e due ore alla sera) e che le docce erano generalmente in cattivo stato di manutenzione e i detenuti vi avevano accesso al massimo una volta alla settimana, spesso solo una volta ogni due settimane. A fronte del rigetto delle istanze presentate, per incompetenza ovvero per irricevibilità ad opera dalle autorità nazionali (sia distrettuali che generali), il ricorrente adiva la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invocando la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione. Le norme sanciscono, rispettivamente il divieto di tortura e il diritto a un ricorso effettivo. La Corte, richiamando una serie di suoi precedenti, ne accerta la loro violazione: afferma che nessuno dei procedimenti di controllo giurisdizionale indicati dal Governo abbia fornito un rimedio interno effettivo per le lamentele del ricorrente in merito alle presunte condizioni inadeguate della sua detenzione e che le stesse condizioni costituiscano un trattamento degradante e disumano, offensivo della persona e della sua dignità morale.

*Violazione dell'art. 3 della Convenzione*

*Violazione dell'art. 13 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, PERELLI E ALTRI c. ITALIA, 5 MAGGIO 2022, RIC. N. 45242/17**

Il ricorso, presentato da 11 cittadini italiani contro il nostro Paese, riguarda le emissioni inquinanti prodotte dall'impianto siderurgico «Ilva», operante nella città di Taranto, e i loro effetti sulla salute della popolazione locale. Nel caso di specie, lamentano la violazione degli artt. 2, 8 e 13 della Convenzione per non avere lo Stato nazionale adottato le cautele necessarie per salvaguardare la salute dei cittadini, in violazione del diritto al rispetto della vita privata, né di aver fornito le necessarie informazioni sui rischi dell'inquinamento per esposizione - diretta o mediata - alle sostanze nocive prodotte dallo stabilimento. Quanto ai dettagli dei fatti di causa e le risultanze scientifiche sul nocimento della salute all'esposizione duratura di sostanze inquinanti, la Corte rimanda alla sentenza Cordella e altri c. Italia (ric. nn. 54414/13 e 54264/15, §§ 8-91, 24 gennaio 2019): diversi ricorrenti lavorano o avevano lavorato nel suddetto stabilimento e alcuni dei quali avevano contratto delle malattie, sostenendo che queste ultime fossero legate alle emissioni tossiche dell'impianto. La Corte osserva che, nonostante la procedura di esecuzione della sentenza Cordella ancora pendente dinanzi al Comitato dei Ministri, i lavori di risanamento della fabbrica e del territorio colpito dall'inquinamento ambientale sono di primaria importanza e urgenti e che il piano ambientale, approvato dalle autorità

nazionali e recante l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie ad assicurare la protezione ambientale e sanitaria della popolazione, deve essere messo in esecuzione nel più breve tempo possibile. Per tale inottemperanza, essa ritiene che il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e il loro diritto a un ricorso effettivo, protetti dagli articoli 8 e 13 della Convenzione, siano stati violati: condanna l'Italia al risarcimento dei danni. Tuttavia, i giudici di Strasburgo non ritengono di contestare anche la violazione dell'art. 2 Cedu, poiché le doglianze dei ricorrenti vanno analizzate unicamente sotto il profilo del loro diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'art. 8 della Convenzione.

Per le stesse violazioni e i medesimi principi di diritto si segnala, altresì, CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE ARDIMENTO E ALTRI c. ITALIA, 5 MAGGIO 2022, RIC. N. 4642/2017.

*Violazione dell'art. 8 della Convenzione*

*Violazione dell'art. 13 della Convenzione*

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, SİNAN ÇETİNKAYA e AĞYAR ÇETİNKAYA C. TURCHIA, 24 MAGGIO 2022, RIC. NN. 74536/10 - 75462/10**

Con ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, due cittadini turchi lamentavano la violazione dell'art. 7 della Convenzione per essere stati condannati per fatti non costituente reato all'epoca della commissione, ma che per intervento della nuova novella in materia di



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

appropriazione indebita lo sarebbero divenuti; oltretutto condannati per un reato speciale che, secondo la normativa interna, si configura soltanto al ricorrere della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale di cui non disponevano. Nel caso di specie, i fatti contestati risalivano al maggio del 1999 mentre il reato di appropriazione indebita bancaria era stato introdotto nel codice penale (art. 247) nel giugno del 2001. Venivano condannati a cinque anni, due mesi e quindici giorni di reclusione. I ricorrenti si rivolgevano alla Corte di Strasburgo, la quale ribadisce che l'art. 7 § 1 della Convenzione garantisce non solo il principio della non retroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale più clemente. Tale principio si concretizza nella regola secondo cui, in caso di differenze tra la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali successive emanate prima della pronuncia di una sentenza definitiva, i tribunali devono applicare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato. Quanto al caso in esame, rileva che il reato di appropriazione indebita è un reato speciale (sia nel precedente che nel nuovo Codice penale turco), che trova configurazione solo se commesso da un pubblico ufficiale. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del codice del 2005, possono essere considerati autori principali di un reato speciale e penalmente responsabili solo se si agisce in qualità di "incitatori" o

"assistenti" (articoli 38 e 39 del Codice penale). Nella normativa previgente (fino al 1° giugno 2005), invece, non esisteva tale limitazione e coloro che non erano considerati autori principali del reato in virtù, potevano essere ritenuti penalmente responsabili a vario titolo, anche come co-principianti o addirittura mandanti. Inoltre, secondo le modifiche apportate alla fattispecie penale in oggetto, gli imputati non potevano essere considerati pubblici ufficiali e, quindi, autori principali del reato. Per tali motivi, la Corte di Strasburgo accerta la violazione dell'art. 7 della Convenzione.

*Violazione art. 7 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, TANER KILIÇ C. TURCHIA (N.2), 31 MAGGIO 2022, RIC. N. 208/18**

La causa Taner Kiliç c.Turchia trae origine dal ricorso proposto dal presidente della sezione turca di Amnesty International per la violazione degli artt. 5 e 10 della Convenzione, che tutelano il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla libertà di espressione. Il ricorrente, sospettato di essere membro di un'organizzazione sovversiva (terroristica fetullahista) parallela a quella statale, veniva sottoposto alla misura cautelare in carcere. In particolare, i gravi indizi di reato giustificanti l'arresto venivano individuati nell'utilizzo, da parte del ricorrente, di un sistema di



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

messaggistica criptato (ByLock) proprio dell'organizzazione criminale in questione; nel rischio di fuga; nella natura dei reati contestati e nel fatto che rientrassero tra quelli elencati nell'art. 100 § 3 del PCC, ossia i cosiddetti "reati categorizzati", per i quali, in caso di forti sospetti, si ritiene giustificata la detenzione provvisoria dell'indagato. Nonostante le numerose opposizioni presentate dalla difesa e al deposito di perizie informatiche che provavano l'estraneità ai fatti contestati, tutti i giudici aditi – compresa la Corte Costituzionale – confermavano il provvedimento di detenzione. La difesa del ricorrente si rivolgeva, pertanto, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invocando la violazione dell'art. 5 § 1 (c) e 3 della Convenzione; denunciava l'irragionevolezza della misura detentiva irrogata e della sua proroga, disposta sulla base di una circostanza dimostratasi essere infondata (l'aver scaricato e utilizzato l'applicazione di messaggistica ByLock) e, quindi, in assenza di alcuna prova concreta. Denunciava, poi, ai sensi dell'art. 5 § 4 Cedu, di non aver ricevuto tempestiva notificazione del parere del PM e di non aver potuto tempestivamente impugnare il predetto provvedimento. A sensi dell'art. 5 § 5 Cedu, lamentava di non aver ricevuto un risarcimento, ai sensi dell'art. 141 § 1 del CPC, per la presunta violazione dell'art. 5 §§ 1, 3 e 4 della Convenzione. La Corte, ricorda innanzitutto che l'art. 5 § 4 della Convenzione si applica ai procedimenti dinanzi a un tribunale a seguito

della presentazione di un ricorso contro la legittimità della detenzione e non relative alla sua proroga: dichiara il ricorso manifestamente infondato. Tuttavia, non dichiara infondate le censure invocate ai sensi dell'art. 5 § 1, 3 e 5: la Corte ritiene che gli altri fatti di cui il ricorrente è stato accusato fossero solo elementi circostanziali che non davano adito a un ragionevole sospetto che egli avesse commesso il reato in questione, che il provvedimento non fosse sufficientemente motivato e che l'autorità nazionale non avesse disposto una procedura adeguata per ottenere ristoro per i danni subiti. I giudici di Strasburgo accertano la violazione dell'art. 5 § 1, 3 e 5 Cedu.

*Violazione art. 5 § 1, 3 e 5 della Convenzione*

*No violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUARTA SEZIONE, PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU C. PORTUGAL, 7 GIUGNO 2022, RIC. N. 42713/2015**

Nel procedimento "Patrício Monteiro Telo De Abreu C. Portugal" la Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata ad affrontare il delicato tema del bilanciamento tra diritto all'informazione (espressione della libertà di manifestazione del pensiero) e diritto all'onore e alla reputazione del soggetto destinatario. Il ricorrente era stato condannato al pagamento di un'ammenda e al risarcimento dei danni per diffamazione aggravata di un consigliere comunale a causa



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

della pubblicazione su un blog da lui amministrato di tre vignette satiriche disegnate da un artista.

La Corte ha ritenuto che i tribunali nazionali non abbiano tenuto sufficientemente conto del contesto in cui il ricorrente ha posto le vignette sul suo blog. Dall'istruttoria è emerso, in particolare, che essi non hanno svolto un attento esercizio di bilanciamento tra i diritti in gioco, né hanno tenuto in adeguata considerazione i principi di diritto in più occasioni affermati dalla giurisprudenza convenzionale in materia di libertà di espressione, nelle sue plurime forme di manifestazione, e, in particolare, sulla necessità in un sistema democratico di assicurare un giusto bilanciamento tra la stessa e il diritto all'onore e alla reputazione dell'individuo. La Corte ha osservato che, concentrando eccessivamente il loro esame sulla violazione del diritto alla reputazione della sig.ra E.G., i giudici nazionali hanno finito per decontestualizzare le caricature e offrirne un'interpretazione che non tiene sufficientemente conto del dibattito politico che era in corso in quel momento (cfr. *Banaszczyk c. Polonia*, no 66299/10, §§ 79-80, 21 dicembre 2021). Inoltre, essi non hanno attribuito sufficiente importanza al fatto che ogni eletto si espone inevitabilmente a questo tipo di satira e che deve, pertanto, mostrare una maggiore tolleranza al riguardo, tanto più che, nella fattispecie, nonostante gli stereotipi utilizzati, le caricature sono rimaste entro i limiti

dell'esagerazione e della provocazione proprie della satira.

La Corte ha, pertanto, ritenuto che le ragioni addotte dai giudici nazionali per giustificare la condanna del ricorrente non possano essere considerate pertinenti e sufficienti. A suo avviso, l'imposizione di sanzioni penali per comportamenti come quello della ricorrente nella presente causa può determinare conseguenze intollerabili rispetto all'esercizio del diritto di satira politica. Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, la condanna del ricorrente non può, dunque, ritenersi interferenza necessaria e accettabile in una società democratica.

*Violazione dell'art. 10 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, ABDULLAH YALÇIN C. TURKEY (N.2), 14 GIUGNO 2022, RIC. N. 34417/10**

Il procedimento trae l'abbrivio dal provvedimento adottato dal direttore del carcere di massima sicurezza di Diyarbakır di disattendere la richiesta del ricorrente, di religione islamica, di partecipare alla preghiera congregazionale del venerdì (jumuah). La Corte ha ritenuto nella specie lo Stato convenuto responsabile di una violazione dell'art. 9 della Convenzione, le autorità competenti non essendo riuscite a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco, vale a dire tra la sicurezza e l'ordine nella struttura





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

detentiva, da un lato, e il diritto del ricorrente alla libertà di religione collettiva, dall'altro.

Le autorità nazionali hanno l'obbligo di rispettare la libertà religiosa dei detenuti, astenendosi da qualsiasi ingerenza ingiustificata nell'esercizio dei diritti a titolo dell'articolo 9 della Convenzione e adottando, se del caso, delle misure positive al fine di consentire il libero esercizio di questi diritti, a causa delle particolari esigenze dell'ambiente carcerario.

In relazione al caso di specie, non risulta, viceversa, che le stesse abbiano effettuato una valutazione individualizzata della posizione del ricorrente, necessaria per accertare, ad esempio, se l'interessato fosse un detenuto ad alto rischio o se i detenuti che si riunivano per la preghiera del venerdì costituissero un rischio per la sicurezza.

Pur prendendo atto dell'argomentazione adottata dal governo – basata sul “punto di vista di alcuni studiosi” – in base alla quale l'Islam non obbliga coloro che sono stati privati della loro libertà a partecipare alla preghiera congregazionale del venerdì, il Collegio ha egualmente osservato come tale considerazione non fosse sufficiente a giustificare un'interferenza nell'esercizio della libertà di religione del ricorrente, assenti ulteriori e particolari esigenze di ordine pubblico. Il Governo ha, inoltre, sostenuto che il ricorrente avrebbe potuto prendere parte alle preghiere del venerdì nella sua cella con gli altri soggetti ivi detenuti. Non è stato, tuttavia, possibile

accertare se tali detenuti fossero stati effettivamente disposti a partecipare al rito e la Corte ha respinto tale argomento.

Il Collegio ha, quindi, ritenuto che le autorità non fossero riuscite a fornire ragioni pertinenti e sufficienti in modo conforme al loro dovere ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di garantire la libertà del ricorrente di manifestare la propria libertà di religione, in forma individuale e collettiva.

*Violazione art. 9 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUARTA TERZA, P.W. C. AUSTRIA, 21 GIUGNO 2022, RIC. N. 10425/19**

Il procedimento muove dalla denuncia della ricorrente circa la legittimità della sua reclusione in un istituto per malati di mente dopo aver commesso un tentativo di resistenza all'arresto da parte della polizia, ritenendola non necessaria e sproporzionata rispetto allo scopo e alla durata del provvedimento inferto nei suoi confronti. Contesta, pertanto, allo Stato convenuto una violazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione, nonché dell'articolo 14 in relazione all'articolo 5 della Convenzione.

La Corte ribadisce che per determinare se una persona sia stata "privata della libertà" ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione appare indispensabile muovere da una disamina complessiva del contesto di riferimento e della posizione dell'interessato alla luce tutta una serie di criteri, quali il tipo, durata, effetti e



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

modalità di attuazione del provvedimento in questione (v., tra le altre, De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, § 80, 23 febbraio 2017, Khlaifia e altri c. Italia [GC], n.16483/12, § 88, 15 dicembre 2016).

Laddove destinatario del provvedimento sia una persona affetta da disturbi mentali, pur riconoscendosi alle autorità nazionali un inevitabile margine di discrezionalità valutativa, si rammenta che il soggetto non può essere privato della sua libertà in quanto “sano di mente” a meno che non siano soddisfatte le seguenti tre condizioni minime: in primo luogo, deve essere dimostrato in modo affidabile che non è sano di mente, vale a dire, un vero disturbo mentale deve essere accertato davanti a un'autorità competente sulla base di una perizia medica oggettiva; in secondo luogo, il disturbo mentale deve essere di un tipo o grado tale da giustificare la reclusione obbligatoria; in terzo luogo, la validità della reclusione continua dipende dalla persistenza di tale disturbo (vedi, tra molte altre autorità, Inseher c. Germania [GC], n. 10211/12 e 27505/14, § 127, 4 dicembre 2018).

In relazione al caso sottoposto alla sua attenzione, il Collegio osserva come sia stato dimostrato in modo attendibile dal Governo che la ricorrente era affetta da un disturbo mentale accertato davanti a un'autorità competente sulla base di una perizia medica oggettiva e che lo stesso era di un grado tale da giustificare la reclusione obbligatoria. Inoltre, prima di ordinare la proroga della reclusione il 6 agosto

2018, la persistenza del suo disturbo mentale è stata verificata in modo affidabile sulla base di prove mediche oggettive.

La Corte esclude, inoltre, la sussistenza di una violazione dell'art. 6 della Convenzione alla ricorrente, essendole stata concessa l'opportunità di contestare l'autenticità delle prove e di opporsi al suo utilizzo. Inoltre, deve essere presa in considerazione la qualità delle prove, compreso se le circostanze in cui sono state ottenute mettano in dubbio la sua affidabilità o accuratezza. Nella specie l'interessata ha avuto ampia possibilità di impugnare le perizie prodotte nel corso del procedimento e di opporsi al loro utilizzo. Nessun argomento, d'altro canto, è stato addotto dinanzi a questa Corte che possa far dubitare della qualità delle perizie prodotte dai vari esperti consultati nel corso del procedimento

Né, infine, ad avviso dei giudici, la stessa può ritenersi vittima di un trattamento discriminatorio rilevante ai sensi dell'art. 14 della Convenzione. Il diverso trattamento sanzionatorio e processuale previsto dal diritto nazionale rispetto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale rispetto a fatti analoghi che vedano come persona offesa un privato cittadino non appare irragionevole e, al contrario, ben si giustifica alla luce della peculiare posizione rivestita dalla vittima nel primo caso e dal diverso interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

*No violazione art. 5 della Convenzione*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

*No violazione art. 6 della Convenzione  
No violazione art. 14 della Convenzione*  
Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE SECONDA, SOKOLOVAS C. LITHUANIA, 28 GIUGNO 2022, RIC. N. 10049/20**

Il caso riguarda l'uso di un dispositivo elettroshock da parte della polizia contro il ricorrente nell'ambito di un'indagine avviata nei suoi confronti per presunti maltrattamenti perpetrati in danno di alcuni poliziotti.

Il procedimento attivato nei suoi confronti dalle autorità di polizia locali prende le mosse da una denuncia presentata dal fratello del ricorrente concernente un debito che egli avrebbe mancato di pagare. Giunto in questura, egli, tuttavia, si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda postagli dagli ufficiali di turno, senza la presenza di un legale. Ha, in seguito, cominciato a effettuare una video-registrazione dei locali e degli agenti con il suo cellulare, sebbene ciò non fosse consentito dal diritto nazionale. È stato, quindi, informato che era in arresto per essersi rifiutato di eseguire gli ordini legittimi della polizia. Il ricorrente ha rifiutato e continuato a discutere con gli ufficiali, che, a fronte del persistere della sua resistenza, hanno utilizzato un dispositivo elettroshock contro di lui.

La Corte rammenta, preliminarmente, che, in base alla sua consolidata giurisprudenza, sottoporre una persona a scosse elettriche è

una forma particolarmente grave di maltrattamento in grado di provocare forti dolori e sofferenze crudeli (cfr. "Grigoryev c. Ucraina", n. 51671/07, § 90, 15 maggio 2012; "Anzhelo Georgiev e altri c. Bulgaria", n. 51284/09, §§ 75-76, 30 settembre 2014). Ciò è, inoltre, ribadito nel 20° Rapporto generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), pubblicato nel 2010.

Nella presente causa, è stato verificato che un dispositivo elettroshock è stato utilizzato due volte contro il ricorrente e che questi ha riportato delle ferite evidenti. Non c'è dubbio che egli abbia discusso in maniera animata con gli agenti, fatto una video-registrazione della stazione di polizia senza permesso e rifiutatosi di permettere loro di perquisirlo. Tuttavia, la Corte non è in grado di ritenere che le azioni del ricorrente costituissero una reale minaccia per la vita o l'incolumità degli agenti tale da giustificare l'uso dell'elettroshock nei suoi confronti. In effetti, gli ufficiali stessi hanno riconosciuto che sarebbe stato possibile trattenerlo con altri mezzi. Pur ritenendo che l'uso di altri mezzi di contenzione avrebbe avuto "conseguenze più gravi", non hanno fornito ulteriori spiegazioni al riguardo né nei loro rapporti né quando sono stati interrogati durante l'indagine.

Alla luce delle predette circostanze fattuali, la Corte non conviene circa la necessità che quattro agenti utilizzassero un dispositivo elettroshock per rendere il ricorrente più



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

collaborativo. Sebbene sia il ricorrente che il governo nelle loro osservazioni alla Corte abbiano citato disposizioni pertinenti di diritto interno che stabilivano condizioni dettagliate per quando la forza fisica e le misure restrittive, compreso un dispositivo per elettroshock, potevano essere utilizzate dalle forze dell'ordine ufficiali. Tuttavia, durante l'indagine preliminare non è emerso se tali condizioni fossero state soddisfatte, in particolare, se le azioni del ricorrente avessero raggiunto il livello di pericolosità richiesto per giustificare l'uso di un dispositivo elettroshock.

Infine, il materiale in possesso della Corte dimostra che, sebbene il ricorrente fosse stato avvertito che la forza fisica poteva essere usata contro di lui, egli non è stato specificamente avvertito del possibile uso di un dispositivo elettroshock, circostanza che gli avrebbe, quantomeno, fornito l'opportunità di rispettare volontariamente gli ordini degli ufficiali.

Di conseguenza, la Corte rileva che il dispositivo elettroshock è stato utilizzato contro il ricorrente al solo scopo di garantire la sua osservanza degli ordini degli agenti di polizia e che il suo uso deve reputarsi sproporzionato rispetto alle finalità perseguite e al contesto di riferimento.

Pertanto, indipendentemente dalla lieve gravità delle lesioni subite dal ricorrente, la Corte ritiene, in definitiva, lo Stato convenuto responsabile per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo sostanziale e procedurale.

*Violazione art. 3 della Convenzione*

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, M.S. C. ITALIA, 7 LUGLIO 2022, RIC. N. 32715/19**

Il caso ha ad oggetto i fatti di violenza domestica cui è stata sottoposta la ricorrente da parte del marito. La ricorrente lamenta, in particolare, che lo Stato convenuto non l'abbia opportunamente protetta e assistita, non essendosi le istituzioni nazionali attivate con la diligenza e la prontezza richieste in ragione della gravità dei reati contestati.

La Corte, dal suo canto, ha preliminarmente osservato che ad oggi il quadro normativo italiano può ritenersi complessivamente adeguato a far fronte al fenomeno della violenza domestica. Il Collegio, in particolare, ha preso atto del fatto che dal 2017, a seguito della pronuncia della sentenza "Talpis c. Italia", l'Italia ha dato gradualmente attuazione alla Convenzione di Istanbul, dimostrando così un autentico impegno politico nella prevenzione e nella lotta alla violenza contro le donne. La Corte ha sottolineato che alcuni degli eventi relativi al procedimento in questione sono antecedenti a tali riforme e che, in ogni caso, gli elementi addotti dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare un atteggiamento discriminatorio da parte delle autorità nei suoi confronti, rilevante ai sensi dell'art. 14 della Convenzione.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 3, la Corte ha operato una distinzione tra due periodi.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

La Corte ha rilevato che durante il primo periodo, dal 19 gennaio 2007 al 21 ottobre 2008, le autorità sono venute meno al loro dovere di effettuare una valutazione immediata e proattiva del rischio di reiterazione delle violenze contro il ricorrente e di adottare misure preventive operative misure per mitigare tale rischio. Viceversa, con riferimento al secondo periodo, dal 21 ottobre 2008 fino al deposito del ricorso alla Corte nel 2019, quest'ultima ha accertato che le autorità hanno svolto una valutazione del rischio autonoma, tempestiva e completa.

Limitatamente al primo periodo, è stato, in particolare, accertato che nessuna misura effettiva è stata adottata dalle autorità per un arco temporale di circa tredici mesi. L'irragionevole durata delle attività processuali ha, inoltre, determinato la prescrizione di una parte dei fatti denunciati dalla ricorrente. Secondo la Corte, durante questa fase i rischi di reiterazione della violenza non sono stati adeguatamente valutati o presi in considerazione, incorrendo lo Stato convenuto in una manifesta violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto l'aspetto sostanziale e procedurale. La Corte ha ritenuto che quelli legati al fenomeno della violenza domestica, anche se commessi da privati, debbano essere classificati tra i reati più gravi e che, pertanto, limitazioni legali di sorta o istituti clemenziali, come l'amnistia o la grazia, non possano essere tollerate.

Secondo la giurisprudenza della Corte, nella specie, appare incompatibile con gli obblighi procedurali derivanti dall'articolo 3 che le indagini fossero terminate a causa della prescrizione determinata dall'inattività delle autorità competenti.

*Violazione art. 3 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, DE GIORGI C. ITALIA, 16 GIUGNO 2022, RIC. N. 23375/2019**

La ricorrente, vittima di una serie di episodi di subito violenza domestica da parte del marito, da cui era separata dal 2013, contesta alle autorità nazionali la mancata adozione di opportune misure di protezione e assistenza, malgrado la presentazione di numerose denunce e segnalazioni.

Nella specie, il Collegio ha accertato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano condotto una corretta valutazione del rischio di reiterazione degli episodi delittuosi oggetto di segnalazione, non prendendo in debita considerazione il contesto di riferimento e, in particolare, la posizione della ricorrente e dei suoi figli. La scarsa sollecitudine con la quale gli organi inquirenti hanno condotto l'azione penale ha prodotto una intollerabile e ingiustificata situazione di impunità a favore dell'autore delle condotte delittuose in oggetto.





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

La Corte ha, pertanto, osservato in conclusione che lo Stato convenuto con la sua condotta ha manifestamente violato il suo dovere di indagare sui maltrattamenti patiti dalla ricorrente e dei suoi figli, incorrendo in una violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto il profilo sostanziale e procedurale.

*Violazione dell'art. 3 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, DARBOE AND CAMARA C. ITALIA, 21 LUGLIO 2022, RIC. N. 5797/2017**

Nel giugno 2016, i ricorrenti sono giunti su imbarcazioni di fortuna in Italia e ivi hanno chiesto asilo, adducendo di essere minori non accompagnati. Il caso riguarda la legittimità della loro detenzione in un centro di accoglienza per migranti adulti e la successiva procedura di determinazione dell'età.

In relazione alla posizione del sig. Darboe, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato all'unanimità lo Stato convenuto responsabile della violazione: dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a causa dell'inadeguatezza delle garanzie procedurali di cui il ricorrente avrebbe avuto dovuto beneficiarne in quanto migrante minorenni, situazione che gli ha impedito di formulare richiesta di asilo e determinato la successiva conseguente collocazione, per più di quattro mesi, in un centro di accoglienza per adulti; dell'art. 3, sotto il profilo sostanziale, per la durata e le condizioni di detenzione

dell'interessato nel centro di accoglienza; dell'articolo 13, in relazione agli articoli 3 e 8, le difficoltà legate al crescente afflusso di migranti e richiedenti asilo, che incontrano in particolare gli Stati situati alle frontiere esterne dell'Unione Europea, non potendo esonerare gli Stati membri del Consiglio d'Europa dall'obbligo di garantire agli interessati adeguati mezzi di ricorso.

La Corte osserva che all'epoca dei fatti, il diritto interno e il diritto dell'UE avevano già adottato una serie di garanzie per i richiedenti asilo minori non accompagnati. Si richiamano al riguardo le direttive comunitarie allora vigenti in Italia, nonché la Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 e alla Risoluzione 1810 (2011) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Questi provvedimenti, si osserva, riconoscono chiaramente la fondamentale importanza dell'interesse del minore e il principio della presunzione della minore età, prevista per i migranti minori non accompagnati, garantendo loro una protezione speciale e, in particolare, imponendo l'affidamento ad un tutore e il diritto all'assistenza nell'ambito della procedura di asilo.

Nel caso di specie, tuttavia, la autorità nazionali non hanno assicurato al ricorrente alcuna delle garanzie predette e non sono stati assicurati i mezzi necessari per presentare una domanda di asilo, determinandone la reclusione per più di quattro mesi in un centro di accoglienza per adulti. Inoltre, dall'istruttoria emerge come il



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

centro di accoglienza per adulti, dove è stato collocato il ricorrente, risultasse sovraffollato, carente di personale e di difficile accesso all'assistenza sanitaria. Il Collegio ritiene che questa situazione fosse estremamente problematica considerata la vulnerabilità del ricorrente e irrispettosa della sua dignità. Soltanto dopo aver presentato una richiesta di misura cautelare ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, lo Stato convenuto ha provveduto a trasferire il ricorrente in una struttura adatta ai minori non accompagnati.

In passato, la Corte ha già precisato a più riprese che in materia è necessario tenere conto della situazione di estrema vulnerabilità del minore, la quale deve sempre ritenersi prevalente sulla sua condizione di straniero irregolare.

Dichiarato, viceversa, inammissibile il ricorso proposto dal sig. Camara, stante l'assoluta insufficienza delle allegazioni poste a suffragio della sua richiesta.

*Violazione dell'art. 3 della Convenzione.*

*Violazione art. 8 della Convenzione.*

*Violazione dell'art. 13 della Convenzione.*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SEZIONE SECONDA, LILIAN ERHAN C. THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 15 LUGLIO 2022 RIC. N. 21947/16**

La ricorrente, Lilian Erhan, è una cittadina moldava, nata nel 1974 e residente a Chişinău.

Il caso riguarda la sua condanna per guida in stato di ebbrezza.

I tribunali interni, nel motivare la relativa decisione, hanno fatto esclusivamente affidamento sul test effettuato con l'etilometro e non anche sull'esame del sangue eseguito successivamente in ospedale, quest'ultimo essendo stato dichiarato inammissibile poiché eseguito senza assistenza di un pubblico ufficiale. Il ricorrente, dal suo canto, adduce di aver chiesto espressamente di farsi accompagnare da un agente di polizia, ma invano. Richiamandosi alla previsione degli artt. 6 della Convenzione europea, il sig. Erhan sostiene, in particolare, che egli è stato privato del diritto di procurarsi mezzi di prova pertinenti. Le autorità competenti avrebbero sarebbero così incorse in una manifesta violazione dei principi di parità delle armi e il principio di legalità, rendendo il suo processo iniquo e procurandogli, tra l'altro, il licenziamento.

La Corte, nell'accogliere il ricorso, ricorda che l'articolo 6 § 3 (b) della Convenzione garantisce all'imputato "tempo e strumenti adeguati finalizzati all'esercizio del diritto di difesa dell'accusato", imponendo, quindi, che la sua attività possa comprendere tutto ciò che è "necessario" per affrontare il processo. L'imputato deve, dunque, avere la possibilità di organizzare la propria strategia difensiva in modo adeguato e senza restrizioni quanto alla possibilità di adire il tribunale di primo grado, adducendo tutte le argomentazioni difensive rilevanti per poter influenzare l'esito del giudizio.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

La disposizione è, dunque, da ritenersi violata solo se ciò è reso impossibile. Le diverse declinazione del diritto di difesa, di cui l'articolo 6 § 3 (b) fornisce un elenco non esaustivo, sono state espressamente positivizzate, soprattutto, per garantire l'uguaglianza, per quanto possibile, tra l'accusa e la difesa.

Passando alle circostanze della presente causa, la Corte non vede alcun motivo per rimettere in discussione il fatto che il ricorrente abbia chiesto di essere accompagnato per un test biologico ma senza successo. La mancata formulazione di siffatta richiesta per iscritto è, agli occhi della Corte, privo di importanza poiché il Governo non ha indicato alcun atto legislativo o prassi nazionale che imponesse una forma scritta per tali istanze. Sul punto, la Corte tiene a sottolineare che il comportamento del ricorrente, che si è precipitato in ospedale per il controllo del tasso alcolemico, depone a favore della credibilità e della genuinità delle sue intenzioni.

Alla luce di tali osservazioni, il Collego reputa in definitiva che, rifiutando di accompagnare il ricorrente in ospedale e di accettare i risultati del test biologico del ricorrente, le autorità nazionali gli abbiano impedito di difendersi dall'accusa di guida in stato di ebbrezza. Ciò ha minato i requisiti di un processo equo e fondato sul principio della parità delle armi, contrariamente ai requisiti dell'articolo 6 §§ 1 e 3 (b) della Convenzione.

*Violazione art. 6 della Convenzione.*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, TERZA SEZIONE, SERGEY SOROKIN c. RUSSIA, 30 AGOSTO 2022, RIC. N. 52808/09**

Nel caso Sergey Sorokin c. Russia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riscontrato la violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu; il caso riguardava le misure di perquisizione e sequestro effettuate nei confronti di un giornalista, direttore di un quotidiano e attivista pubblico, nell'ambito di un procedimento penale per presunta rivelazione di un segreto di Stato, avviato nei confronti di un alto funzionario di polizia che aveva rilasciato un'intervista al ricorrente. Al rifiuto manifestato alla richiesta, da parte del Servizio di sicurezza federale (FSB), di non pubblicare le informazioni sulle attività operative e di consegnare tutte le registrazioni dell'intervista seguiva l'emanazione di un provvedimento di perquisizione presso l'abitazione del giornalista, ai sensi degli artt. 165 e 182 CCrP. Presentato reclamo alla Corte Suprema, il ricorrente e il suo difensore sono stati costretti ad abbandonare l'udienza fissata (chiusa al pubblico) per non aver firmato una dichiarazione di non divulgazione del materiale processuale; il ricorso veniva respinto e il sequestro dei dispositivi elettronici in suo possesso eseguito. Presentata istanza alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, invocando l'art. 10 Cedu, il ricorrente sosteneva che le informazioni e i fatti riportati nell'intervista, pubblicate sul suo giornale, erano già di dominio pubblico e non potevano



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

essere considerate notizie coperte da segreto di Stato; che la perquisizione presso la sua abitazione e il sequestro dei suoi dispositivi personali erano state disposte sulla base di un provvedimento non sufficientemente motivato e pertanto illegittime. La Corte, ripercorrendo la sua evoluzione giurisprudenziale, ricorda che la libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica. Il diritto dei giornalisti di proteggere le proprie fonti fa parte della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche, incompatibili con l'art. 10 della Convenzione a meno che non siano giustificate da un'esigenza imperativa di interesse pubblico e accompagnate da garanzie procedurali legali commisurate all'importanza del principio in gioco. Rispetto al caso in esame, i giudici sostengono che un mandato di perquisizione e sequestro relativo ai locali utilizzati dai giornalisti è una misura più drastica di un ordine di rivelare l'identità della fonte, perché gli investigatori che fanno irruzione nel luogo di lavoro di un giornalista senza preavviso hanno poteri investigativi molto ampi e accesso a tutta la documentazione in possesso dello stesso; appurata l'assenza di una legge procedurale (nazionale) volta a garantire la riservatezza delle fonti giornalistiche nel contesto di perquisizioni e sequestri, che l'ingerenza delle autorità non fosse necessaria non risultando il segreto di Stato interesse prevalente alla libertà di informazione, viene

accertata la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

*Violazione art. 10 della Convenzione*

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

*Le sintesi sono a cura di **Anna Onore** e **Giovanni Sodano**, dottorandi di ricerca presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" con il coordinamento di **Andreana Esposito**, Professore Associato di Diritto Penale presso la medesima Università e componente dell'Osservatorio Europa UCPI*

### **❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN RICHARD DE LA TOUR 3 MARZO 2022, CAUSA C-158/21, LLUIS PUIG GORDI, CARLES PUIGDEMONT CASAMAJÓ, ANTONI COMÍN OLIVERES E ALTRI, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL TRIBUNAL SUPREMO (CORTE SUPREMA, SPAGNA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Competenza dell'autorità giudiziaria emittente ad emettere un mandato d'arresto europeo –*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge – Esame in due fasi – Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di verificare, nella prima fase, l'esistenza di un rischio reale di violazione di tale diritto fondamentale, a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente – Possibilità di emettere un nuovo mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona e da eseguire nello stesso Stato membro»*

Secondo l'Avvocato Generale De La Tour La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuti di eseguire un mandato d'arresto europeo sulla base di un motivo di non esecuzione previsto dal suo diritto nazionale, ma non menzionato in tale decisione quadro. Per contro, detta decisione quadro non osta a una disposizione nazionale che attui l'articolo 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro, prevedendo la possibilità, per un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, di rifiutare di dare seguito a un mandato d'arresto europeo qualora essa abbia fondati motivi di ritenere che l'esecuzione di quest'ultimo

avrebbe l'effetto di violare i diritti fondamentali della persona interessata, a condizione che tale disposizione sia applicata conformemente alla giurisprudenza della Corte che stabilisce le condizioni rigorose alle quali un simile rifiuto può intervenire.

L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che esso non consente a un'autorità giudiziaria dell'esecuzione di controllare se un'autorità giudiziaria emittente sia competente, ai sensi del diritto dello Stato membro emittente, ad emettere un mandato d'arresto europeo. Conseguentemente a tale opinione, l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona che sia oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale non disponga di elementi tali da dimostrare, mediante una valutazione globale fondata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, l'esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice precostituito per legge, sancito dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, tale





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

autorità non può rifiutare di dare seguito a detto mandato d'arresto europeo.

Inoltre, la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un'autorità giudiziaria emittente emetta, dopo aver esaminato se tale nuova emissione sia proporzionata, un nuovo mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona e a destinazione della stessa autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora quest'ultima abbia rifiutato, in contrasto con il diritto dell'Unione, di eseguire un mandato d'arresto europeo precedente.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN RICHARD DE LA TOUR, 3 MARZO 2022, CAUSA C-241/21, I.L., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO RIIGIKOHUS (CORTE SUPREMA, ESTONIA).**

*Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento ai fini di una procedura di allontanamento – Motivi – Aggiunta – Rischio comprovato di commissione di un reato seguita da un'indagine e da una sanzione in grado di ostacolare notevolmente l'esecuzione dell'allontanamento»*

Secondo l'avvocato generale De La Tour l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare possa essere fondato sulla necessità di garantire l'effettiva esecuzione dell'allontanamento, in assenza di una disposizione di legge, rispondente ai requisiti di chiarezza e prevedibilità, di accessibilità e, in particolare, di protezione contro l'arbitrarietà, che preveda che tale trattenimento possa essere giustificato dalla necessità di evitare la commissione di un reato.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (OTTAVA SEZIONE), SENTENZA DEL 12 MAGGIO 2022, C-505/20, RR, JG, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SPETSIALIZIRAN NAKAZATELEN SAD (TRIBUNALE SPECIALIZZATO PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea – Direttiva 2014/42/UE – Articolo 4 – Confisca – Articolo 7 – Congelamento – Articolo 8 – Garanzie procedurali – Congelamento e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto al procedimento penale – Normativa nazionale che non prevede mezzi di ricorso per soggetti*



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

*terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non ammette l'eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del procedimento penale»* Con la presente pronuncia la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. Si è stabilito inoltre che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell'imputato.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

**CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (QUARTA SEZIONE), SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2022, C-569/20, IR, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SPETSIALIZIRAN NAKAZATELEN**

### **SAD (TRIBUNALE SPECIALIZZATO PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA.**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione sul processo – Impossibilità di rintracciare l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una condanna in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa»*

Nella pronuncia in esame la Corte di Giustizia ha deciso che articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest'ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PRIIT PIKAMÄE, 9 GIUGNO 2022, C-203/21, DELTA STROY, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL OKRAZHEN SAD - BURGAS (TRIBUNALE REGIONALE DI BURGAS, BULGARIA).**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/212/GAI – Applicabilità – Irrogazione di una sanzione pecuniaria a una persona giuridica per il mancato pagamento di debiti fiscali – Sanzione a carattere penale – Presunzione di imputazione del reato alla persona giuridica – Presunzione di commissione del reato – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli da 47 a 49 – Principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene – Presunzione d'innocenza – Diritti della difesa – Proporzionalità»*

Gli articoli da 47 a 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che, nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale, prevede una presunzione d'imputazione in capo a una persona giuridica di un presunto reato commesso per suo conto da una persona fisica legittimata a contrarre obbligazioni in suo nome e l'inflizione di una sanzione pecuniaria a tale titolo a carico di detta persona giuridica, fatto salvo il diritto riconosciuto a quest'ultima di confutare tali presunzioni nel quadro di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione sanzionatoria e a condizione che le specifiche modalità di esercizio di tale ricorso non ledano in maniera sproporzionata il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e i diritti della difesa.

L'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che, per rispondere a una violazione da parte del soggetto passivo dei suoi obblighi di dichiarazione in materia di IVA, prevede un regime sanzionatorio nel quadro del quale può essere comminata un'ammenda minima il cui importo corrisponde al vantaggio economico illecito che esso ne ha tratto o può trarne, a condizione che detta normativa sia atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE NICHOLAS EMILIOU, 9 GIUGNO 2022, C-88/21, REGIONU APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO JAUNO RUMAI, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS (CORTE AMMINISTRATIVA SUPREMA LITUANA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale – Esecuzione dell'azione richiesta nelle segnalazioni – Norma nazionale che vieta l'immatricolazione di un veicolo per il quale è stata inserita una segnalazione nel SIS II – Cancellazione delle segnalazioni – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di proprietà – Proporzionalità»*

Secondo l'opinione dell'Avvocato Emiliou l'articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) non impone né impedisce agli Stati membri di vietare l'immatricolazione di un oggetto, quale un veicolo, segnalato nel SIS II. Inoltre, l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea osta a una norma nazionale che vieti in modo assoluto e illimitato l'immatricolazione di un veicolo, anche nel caso in cui nel SIS II continui ad essere

presente una segnalazione nonostante il fatto che essa non sia più ritenuta pertinente.

Per leggere le conclusioni, [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 16 GIUGNO 2022, C-520/22, DB, LY, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO) ADMINISTRATIVEN – SILISTRA (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI SILISTRA, BULGARIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti ricercati – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Esecuzione – Misure necessarie e azione richiesta nella segnalazione – Consegnà dell'oggetto sequestrato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione – Normativa nazionale che non consente il rifiuto dell'esecuzione di una segnalazione»*

L'articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione a una segnalazione inserita nel sistema d'informazione Schengen di seconda



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

generazione riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all'articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione.

Per leggere la sentenza [clicca qui](#).

### **CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTHONY MICHAEL COLLINS, 7 LUGLIO 2022, CAUSA C-348/21, HYA,IP,DD,ZI,SS, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLO SPETSIALIZIRAN NAKAZATELEN SAD (TRIBUNALE SPECIALE PER I PROCEDIMENTI PENALI, BULGARIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1 – Onere della prova – Diritto di presenziare al processo – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 47, secondo comma e 48, paragrafo 2 – Diritto a un equo processo e diritti della difesa – Dichiarazioni rese da un testimone dinanzi a un giudice nella fase predibattimentale del procedimento penale in assenza degli imputati o dei loro rappresentanti – Impossibilità per gli imputati e per i loro rappresentanti di esaminare testimoni a carico nella fase dibattimentale del procedimento penale»*

Secondo l'opinione dell'Avvocato Collins risulta incompatibile con l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul

rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, e con l'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una legge nazionale secondo cui il diritto dell'imputato a presenziare al processo è garantito se, nella fase giudiziale del procedimento penale, sono acquisite le dichiarazioni rese nella fase predibattimentale del procedimento da testimoni che non possono essere sentiti per motivi oggettivi, quando detti testimoni sono stati sentiti soltanto dalla pubblica accusa e senza la partecipazione della difesa, ma dinanzi a un giudice, e la pubblica accusa avrebbe potuto consentire la partecipazione della difesa a detta audizione nella fase predibattimentale, ma ha ommesso di farlo.

Per leggere le conclusioni [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE CAMERA), SENTENZA DEL 1 AGOSTO 2022, C-14/21, C-15/21, SEAWATCH EW, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (ITALIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, condotta da un'organizzazione non governativa (ONG) a scopo umanitario – Regime applicabile alle navi – Direttiva*





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

*2009/16/CE – Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – Competenze e poteri spettanti, rispettivamente, allo Stato di bandiera e allo Stato di approdo – Ispezione e fermo delle navi»*  
Con riguardo alla vicenda Seawatch la Grande Camera ha deciso che la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, deve essere interpretata nel senso che: essa è applicabile a navi che, pur essendo classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera, sono in pratica utilizzate sistematicamente da un'organizzazione umanitaria per un'attività non commerciale di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare e essa osta a che una normativa nazionale che assicura la trasposizione di tale direttiva nel diritto interno limiti la sua applicabilità alle sole navi utilizzate a fini commerciali.

La Corte ha poi affermato che l'articolo 11, lettera b), della direttiva 2009/16, come modificata dalla direttiva 2017/2110, in combinato disposto con l'allegato I, parte II, a tale direttiva come modificata, deve essere interpretato nel senso che lo Stato di approdo può sottoporre a un'ispezione supplementare le navi che esercitano un'attività sistematica di ricerca e soccorso e che si trovano in uno dei

suoi porti o in acque soggette alla sua giurisdizione, dopo che esse sono entrate in tali acque e dopo che sono state completate tutte le operazioni di trasbordo o di sbarco delle persone alle quali i rispettivi comandanti hanno deciso di prestare soccorso, qualora tale Stato abbia accertato, sulla base di elementi giuridici e fattuali circostanziati, che esistevano indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l'ambiente, tenuto conto delle condizioni di gestione di tali navi.

Si è aggiunto poi che l'articolo 13 della direttiva 2009/16, come modificata dalla direttiva 2017/2110, deve essere interpretato nel senso che, in occasione di ispezioni dettagliate organizzate ai sensi di tale articolo, lo Stato di approdo può tenere conto del fatto che navi classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera sono, in pratica, utilizzate per un'attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, nell'ambito di un controllo diretto a valutare, sulla base di elementi giuridici e fattuali circostanziati, l'esistenza di un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, alla luce delle condizioni di gestione di tali navi. Per contro, lo Stato di approdo non può imporre che venga provato che tali navi dispongono di certificati diversi da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o che esse rispettano tutte le prescrizioni applicabili a una diversa classificazione. Infine la Corte di Giustizia ha rilevato che l'articolo 19 della direttiva 2009/16,



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

come modificata dalla direttiva 2017/2110, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui sia accertato che navi utilizzate, in pratica, per un'attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, pur essendo state classificate e certificate come navi da carico da parte di uno Stato membro che riveste la qualità di Stato di bandiera, sono state gestite in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente, lo Stato membro che riveste la qualità di Stato di approdo non può subordinare il mancato fermo di tali navi o la revoca di siffatto fermo alla condizione che queste ultime dispongano di certificati idonei a tale attività e rispettino tutte le prescrizioni corrispondenti. Per contro, tale Stato può imporre azioni correttive determinate in materia di sicurezza, di prevenzione dell'inquinamento, nonché di condizioni di vita e di lavoro a bordo, purché tali azioni correttive siano giustificate dall'esistenza di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente e che comportano l'impossibilità di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare. Siffatte azioni correttive devono altresì essere adeguate, necessarie e proporzionate a tal fine. Inoltre, la loro adozione e la loro attuazione da parte dello Stato di approdo devono essere oggetto di una leale cooperazione con lo Stato di bandiera, nel rispetto dei poteri rispettivi di tali due Stati. Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (DECIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 1 AGOSTO 2022, C-422/21, TO, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL CONSIGLIO DI STATO (ITALIA)**

*«Rinvio pregiudiziale – Richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 20, paragrafi 4 e 5 – Comportamenti gravemente violenti – Diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili – Portata – Revoca delle condizioni materiali di accoglienza»*

Con la pronuncia che si riporta, la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a comportamenti gravemente violenti posti in essere al di fuori di un centro di accoglienza.

Inoltre, l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'irrogazione, a un richiedente protezione internazionale che abbia posto in essere comportamenti gravemente violenti nei confronti di funzionari pubblici, di una sanzione consistente nel revocare le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 2, lettere f) e g), di tale direttiva, riguardanti l'alloggio, il vitto o il vestiario, qualora ciò abbia l'effetto di privare detto richiedente della possibilità di far fronte ai suoi



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

bisogni più elementari. L'irrogazione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

### **CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 1 AGOSTO 2022, C-242/21, TL, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE RELAÇÃO DE ÈVORA (CORTE DI APPELLO DI EVORA, PORTOGALLO)**

*«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all'interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di "documento fondamentale" – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata –*

*Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all'atto della redazione di quest'ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa»*

Con la pronuncia che si riporta, la Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive dev'essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l'interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell'esistenza e della portata del suo diritto all'interpretazione e alla traduzione e, dall'altro, dell'esistenza e del contenuto del documento



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest'ultimo.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

*Sintesi a cura del dott. **Folco Gianfelici**, cultore della materia in diritto penale presso l'Università degli Studi di Perugia, con il coordinamento di **Vico Valentini**, Professore Associato di Diritto Penale presso la medesima Università e componente dell'Osservatorio Europa UCPI*

### **❖ GIURISPRUDENZA INTERNA**

#### **Corte costituzionale, sentenza del 16 giugno 2022, n. 149**

Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d'autore.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n.149 (redattore Francesco Viganò), accogliendo, per la prima volta, una questione sollevata dal Tribunale di Verona – sollecitato dall'avv. Claudio Avesani, componente dell'Osservatorio Europa UCPI – sull'articolo 649 del codice di procedura penale, sotto il profilo del suo contrasto con il diritto al ne bis in idem così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nella fattispecie, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto al pagamento di una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di

testo. Dal momento che per lo stesso fatto la legge n. 633 del 1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, l'interessato era stato rinvio a giudizio davanti al Tribunale. Il Tribunale aveva osservato che l'articolo 649 Cpp vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l'imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa. Tuttavia, il giudice aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendole di verificare se, in questo caso, la sottoposizione a un processo violasse comunque il diritto al ne bis in idem, sancito dal Protocollo n. 7 alla Convenzione europea.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 Cpp là dove non prevede che il giudice pronunci il proscioglimento o il non luogo a procedere nei confronti di un imputato per un delitto in materia di diritto d'autore che, in relazione allo stesso fatto, sia già stato sottoposto a un procedimento amministrativo di carattere punitivo, ormai definitivamente concluso.

La Consulta ha affermato che il diritto al ne bis in idem mira anzitutto a tutelare la persona contro le sofferenze e i costi di un secondo procedimento. Ha quindi riconosciuto carattere punitivo alle sanzioni pecuniarie previste in materia di diritto d'autore e ha escluso che tra queste sanzioni e le pene previste per gli stessi fatti esista una connessione sufficientemente



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

stretta da far apparire le due risposte sanzionatorie come una risposta coerente e sostanzialmente unitaria a questa tipologia di illeciti.

Pertanto, la duplicazione di sanzioni – e prima ancora di procedimenti – per la medesima violazione determina sofferenze e costi ingiustificati per la persona interessata; per evitarli, è necessario che il procedimento penale si concluda non appena la sanzione amministrativa già irrogata nei suoi confronti diventi definitiva.

La Corte ha peraltro sottolineato che il rimedio così introdotto, pur necessario per evitare la violazione del diritto fondamentale dell'imputato, non basta a rendere razionale il sistema, che consente comunque l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo. Ha dunque invitato il legislatore a eliminare questa disarmonia, nel quadro di un'auspicabile rimediazione complessiva dei sistemi di doppio binario sanzionatorio ancora vigenti.

Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).

\*\*\*

### **DOTTRINA ED OPINIONI**

#### **Commento alla sentenza De Giorgi c/Italia - C.Edu 16 giugno 2022 n. 23735/19**

A cura di **Claudio Avesani**

La Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 2 CEDU per l'inerzia delle autorità italiane nel proteggere una donna e i suoi figli dalle violenze e i maltrattamenti inflitti

dal compagno il quale, in una escalation di continui soprusi e violenze, avevano condotto l'uomo all'uccisione del figlio di un anno della ricorrente e al tentato omicidio di quest'ultima.

Per leggere il contributo sul sito UCPI, [clicca qui](#)

#### **L'imparzialità del giudice nel prisma della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e le ricadute sull'ordinamento interno**

A cura di **Gaia Caneschi**

Il contributo analizza lo stato dell'arte della tutela del diritto all'imparzialità del giudice attraverso le pronunce della Corte di Strasburgo, esaminando poi come i principi da queste affermate abbiano trovato espressione, in modo non sempre soddisfacente, nelle iniziative del legislatore europeo e nazionale. Tra le varie forme di possibile lesione dell'imparzialità dell'organo giudicante desta particolare allarme il dilagare del processo penale mediatico, a cui contrasto vengono predisposti strumenti normativi la cui efficacia non convince appieno.

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale*, [clicca qui](#)

#### **È possibile uno statuto europeo condiviso in materia di tentativo?**

A cura di **Gabriele Fornasari**

Il lavoro esamina a livello comparatistico i pilastri essenziali della disciplina del tentativo, ovvero il suo campo di applicazione, i requisiti per la sua punibilità, la pena prevista e





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

l'impedimento volontario della consumazione, confrontando i modelli esistenti nei principali ordinamenti dell'Unione Europea, al fine di individuare un possibile terreno comune sulla cui base fondare una proposta di armonizzazione europea della regolamentazione del tentativo, che non sia incompatibile con i principi del nostro diritto penale

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale* [clicca qui](#)

### **Note in tema di data retention**

A cura di **Gioia Sambuco**

Nella magmatica ed attuale disciplina della data retention, la Corte UE ha ribadito -anche recentemente con la pronuncia C-140/20 del 5.4.2022- come i dati di traffico siano sempre idonei, in quanto tali, a trarre precise conclusioni sulla vita privata dei cittadini, a prescindere dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. Le pronunce rese in argomento dai giudici di Lussemburgo costituiscono un esempio di contemperamento tra diritti fondamentali; purtuttavia la tutela della protezione dei dati nella UE non è lasciata alla sola azione di controllo della Corte di giustizia, ma lo stesso legislatore europeo, gradatamente, ha costruito un quadro normativo di protezione, completo ed adeguato -il più possibile- alle nuove esigenze del sistema internazionale che ogni legislatore

nazionale è chiamato efficacemente a garantire e, nel caso, adeguatamente ad implementare.

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale* [clicca qui](#)

### **La tutela delle libertà fondamentali: dalla sentenza della Corte EDU, Brazzi c. Italia, alla Legge 27 settembre 2021, n. 134**

A cura di **Raffaele Coppola**

Con la sentenza Brazzi c. Italia la Corte EDU ha evidenziato la necessità di assicurare una tutela giurisdizionale delle libertà fondamentali in quanto tali, a prescindere dalla ripercussione che una loro eventuale violazione possa avere sui contributi cognitivi al processo penale; ma solo prevedendo un generalizzato sistema di risori alle singole violazioni, può essere garantita l'effettività del controllo giurisdizionale, che in caso contrario resterebbe fine a se stessa.

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale* [clicca qui](#)

### **L'eterno ritorno' alla Corte EDU di prevedibilità e matière pénale tra efficienza e garantismo. Riflessioni a margine di C. EDU, Sez. I, sentt. 17 giugno 2021, Galan e Miniscalco c. Italia**

A cura di **Jacopo Della Valentina**

Il contributo prende in esame il contenuto delle sentenze Galan e Miniscalco c. Italia, decisioni con cui la Corte EDU è tornata su concetti 'classici' come quelli di prevedibilità e, soprattutto, matière pénale, escludendo nel



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

merito che alcune sanzioni previste dalla riforma Severino presentassero natura sostanzialmente penale e violassero talune garanzie della Convenzione (e, segnatamente, gli artt. 7, 13, 14 CEDU e l'art. 3 Prot. Add. CEDU). Lo scritto, dopo aver brevemente riepilogato i profili fattuali del caso e l'iter motivazionale della Corte, cerca di porre in evidenza alcune fallacie presenti nel ragionamento dei Giudici di Strasburgo, forse dettate da un fattore 'frenante' quale il timore di caducare l'efficace sistema di lotta alla corruzione.

In generale, le due decisioni sembrano costituire un evidente esempio del self restraint mostrato dalla Corte nei confronti di efficienti strumenti di politica criminale, anche di fronte al concreto rischio di vedere offuscate alcune garanzie convenzionali.

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale* [clicca qui](#)

### **Il giudice "idoneo" tra ordinamento interno e principi sovranazionali: il giusto processo dalla teoria alla pratica**

A cura di **Aurora Maria Di Leverano**

La terzietà e l'imparzialità del giudice rappresentano secondo la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'elemento presupposto del giusto processo e perciò devono considerarsi meritevoli di una tutela che abbracci anche quelle situazioni che, seppur non codificate, minacciano concretamente l'imparzialità del giudicante.

Diviene allora di fondamentale importanza interpretare i precetti che disciplinano le caratteristiche minime del giudice alla luce di quanto forgiato dalle "fonti prevalenti". E – a fronte di una giurisprudenza refrattaria e di un apparato codicistico carente – occorre trovare un rimedio che realizzi il passaggio dall'enunciazione del principio del giusto processo all'effettiva celebrazione di un processo giusto.

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale* [clicca qui](#)

### **L'evoluzione della dogmatica processuale nella fisionomia "europea" del diritto al silenzio. Questioni esegetiche da risolvere.**

A cura di **Fabiana Falato**

Storia e politica rappresentano i terminali per una ricostruzione in chiave europea del nucleo essenziale della situazione soggettiva del silenzio dell'indagato/imputato nel procedimento, che rompe la continuità filosofica e giuridica con la tradizione moderna resa inattuale dal pluralismo delle fonti e dai diversi livelli dei rapporti tra legislatori e interpreti.

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale* [clicca qui](#)

### **Inseguendo l'Europa. La riforma delle indagini preliminari tra problemi risolti e irrisolti**

A cura di **Gennaro Gaeta**

L'approvazione dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

134/2021 per la riforma della giustizia penale consente di esaminare i meccanismi che puntano a ridurre la durata del procedimento, intervenendo sui presupposti dell'iscrizione della notizia di reato, sul regime della proroga, sulla regola di giudizio per l'archiviazione e sui poteri di controllo del giudice. All'analisi si accompagnano considerazioni di prospettiva sull'efficacia delle norme introdotte, dedicando, nella parte finale, alcune osservazioni ai cambiamenti ancora da introdurre.

Per leggere il contributo integrale su *Archivio Penale* [clicca qui](#)

### **Corte Penale Internazionale: il 20° anniversario e i primi mandati d'arresto per crimini russi in Georgia. Un monito per la guerra in Ucraina.**

A cura di **Maurizio Delli Santi**

Il 1° luglio in una Conferenza ad Alto livello la Corte penale internazionale dell'Aja ha commemorato il 20° anniversario della sua istituzione. L'evento è stato seguito per lo più dal mondo dei giuristi che hanno a cuore il percorso della giustizia penale internazionale. La ricorrenza avrebbe richiesto una sensibilità diversa, specie in questi giorni in cui purtroppo le cronache drammatiche dei massacri che si succedono in Ucraina hanno posto il tema della illiceità della guerra di aggressione, dei crimini di guerra e contro l'umanità compiuti in maniera sistematica anche in danno della popolazione civile, che invece dovrebbe essere sempre

tutelata in base alle Convenzioni dell'Aja e di Ginevra.

Per leggere il contributo integrale su *Giurisprudenza Penale Web*, [clicca qui](#)

### **Ecocide: an Ambiguous Crime?**

A cura di **Jérôme de Hemptinne**

One year ago, a panel of legal experts convened by the Stop Ecocide International Foundation (Expert Panel) proposed that the Statute of the International Criminal Court (ICC) be amended to expand the ICC's jurisdiction to include ecocide. To effect this change, the Expert Panel drew up the following definition of the crime of ecocide:

'unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts.'

According to this definition, conduct must meet two thresholds to qualify as ecocide. First, the conduct must be committed with knowledge of a substantial likelihood of serious damage. Second, it must either be unlawful in domestic or international law or wanton, meaning that it must be committed 'with reckless disregard for damage which would be clearly excessive in relation to the social and economic benefits anticipated.'

In this post, I intend to show that the drafting of this definition, which intimately connects ecocide to aspects of both International Humanitarian Law (IHL) and the ICC Statute, is



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

dictated by the necessity to maximize its chances of being adopted by a large majority of States. The drafting also appears to be justified by the need to mask the uncertain nature of the crime of ecocide. Indeed, while it is increasingly accepted that the massive destruction of the environment affects significant international values and interests and ultimately constitutes a threat to peace and security, ecocide does not yet qualify as an international crime under customary or conventional international law.

Per leggere il contributo integrale su *EJIL:Talk!* - *Blog of the European Journal of International Law*, [clicca qui](#).

### **Unprecedented Case Brought Against Myanmar Junta in Indonesia**

A cura di **Petir Garda Bhwana**

A group of public figures in Jakarta has formally submitted a petition to the Constitutional Court effectively asking it to permit a case against the Myanmar junta, accused of crimes against humanity, war crimes and genocide against the country's Muslim population.

The move is unprecedented and could lead to the first universal jurisdiction case against the Myanmar military in an ASEAN member state.

Per leggere il contributo integrale su *Tempo.co*, [clicca qui](#).

### **UN rights report accuses China of 'crimes against humanity' against Uyghurs**

Just hours before her four-year term ended, UN Human Rights High Commissioner Michelle

Bachelet released a controversial long-delayed report that asserted that China may be guilty of "crimes against humanity" in its treatment of the Uyghur Muslim minority in the Xinjiang.

The "restrictions and deprivation more generally of fundamental rights enjoyed individually and collectively" by the Uyghur and other Muslims "may constitute international crimes, in particular, crimes against humanity", the report released in Geneva just before midnight Wednesday said.

Per leggere il contributo integrale su *Mangalorean.com*, [clicca qui](#).

### **Ukrainian citizens seeking war reparations face uphill struggle**

A cura di **Joanna Plucinska, Stephanie van den Berg e Stefaniia Bern**

Vitalii Zhyvotovskiy, a 51-year old from the Kyiv suburb of Bucha, is trying to rebuild his house after it was heavily damaged during Russia's occupation of the area earlier this year. The roof was destroyed, the inside gutted by fire and many of the windows blown out.

Zhyvotovskiy says the repairs are more than he can afford, even on his engineer's salary, so he's seeking help in the form of war reparations. With the help of a lawyer, he has sent what they say is evidence of war crimes – which Zhyvotovskiy says he was either a victim of or witnessed to

both Ukrainian authorities and the International Criminal Court (ICC) in The Hague, with the hopes of prosecution and compensation.



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

n. 3 – 2 novembre 2022

Per leggere il contributo integrale su *SwissInfo*, [clicca qui](#).

### **Afghanistan: ISIS Group Targets Religious Minorities**

The Islamic State of Khorasan Province (ISKP), the Islamic State's (ISIS) affiliate in Afghanistan, has repeatedly attacked Hazaras and other religious minorities at their mosques, schools, and workplaces, Human Rights Watch said today. The Taliban authorities have done little to protect these communities from suicide bombings and other unlawful attacks or to provide necessary medical care and other assistance to victims and their families.

Since the Taliban took over Afghanistan in August 2021, the Islamic State affiliate has claimed responsibility for 13 attacks against Hazaras and has been linked to at least 3 more, killing and injuring at least 700 people. The Taliban's growing crackdown on the media, especially in the provinces, means additional attacks are likely to have gone unreported. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) reported that recent attacks by the group on Shia gatherings in Kabul killed and injured more than 120 people. Per leggere il contributo integrale su *Human Rights Watch*, [clicca qui](#).

### **Europol's 'big data challenge'**

A cura di **Sarah Tas**

On the 1st of February 2022, the Council's presidency and the European Parliament

reached a provisional agreement on a new mandate for the European Police Office (Europol). While the Commissioner for Home Affairs welcomes it as "good news for the fight against organised crime and terrorism in the European Union", it also represents a defeat in the battle for fundamental rights and the system of checks and balances. To understand the issues underlying this agreement, it is essential to start from the beginning of the story.

Per leggere il contributo integrale su *The Digital Constitutionalist*, [clicca qui](#).

\*\*\*

## **ALTRE NOTIZIE**

### **L'ECBA sul riconoscimento reciproco delle decisioni di estradizione**

La Giunta UCPI e l'Osservatorio Europa ritengono opportuno segnalare alla comunità degli avvocati penalisti italiani l'iniziativa assunta da ECBA sul tema del riconoscimento reciproco delle decisioni assunte nell'ambito delle procedure di estradizione e consegna con un documento pubblico che sarà presentato, con un evento on line, il prossimo 13 luglio 2022 a partire dalle 15.00.

*Quali sono le questioni che il documento affronta.*

In tutta Europa, le persone che sono riuscite a contestare le c.d. red notice di INTERPOL, le richieste di estradizione o le richieste di esecuzione di Mandati di arresto europei corrono il rischio di essere nuovamente





**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

arrestate ed estradate o consegnate, soprattutto quando attraversano le frontiere.

Questo accade anche quando l'impugnazione è stata accolta in ragione dei rischi di violazione dei diritti umani o di persecuzione politica.

In questo modo i soggetti coinvolti in detti procedimenti sono di fatto privati del diritto alla libertà di circolazione e all'effettiva tutela dei loro diritti umani e non dispongono di rimedi per evitare di essere riarrestati in tutti gli altri Paesi dell'UE e del Consiglio d'Europa.

*Cosa propone il documento di ECBA?*

Gli Stati membri dell'UE dovrebbero dare attuazione ai principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco, garantendo la libertà di circolazione all'interno dell'UE, concordando che:

Che la decisione resa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro sia vincolante per le autorità degli altri Stati membri impedendo l'arresto e l'estradizione o la consegna se un Tribunale UE ha ritenuto che la richiesta di estradizione violi il principio del *ne bis in idem* o sia sproporzionata;

Che la decisione di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro sia vincolante per le autorità degli altri Stati membri e, in quanto tale, impedisca l'arresto e l'estradizione o la consegna se il tribunale ha riscontrato un rischio di violazione dei diritti fondamentali, a condizione che non sia stato accertato che lo Stato richiedente abbia preso provvedimenti per ovviare a tale rischio; si proceda alla creazione di un meccanismo indipendente e armonizzato a livello europeo

per regolare l'emissione e la permanenza delle segnalazioni nel SIS (e l'esecuzione e il mantenimento degli effetti di una segnalazione INTERPOL all'interno dell'UE) e per fornire garanzie procedurali efficaci a livello nazionale ed europeo per quanto riguarda l'accesso e i rimedi efficaci contro le segnalazioni.

Si invitano inoltre gli Stati membri del Consiglio d'Europa a riflettere sulle proposte formulate e a considerare la possibilità di riconoscere l'effetto vincolante delle suddette decisioni da parte delle autorità giudiziarie di qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa

Per leggere il documento, [clicca qui](#).

### **Avvocati in Turchia: il processo contro l'Avv. BERRAK CAGLAR**

Pubblichiamo il report dell'Avv.to Ezio Menzione - corresponsabile dell'Osservatorio UCPI Avvocati Minacciati - che ha partecipato personalmente ad Izmit all'udienza contro la Collega Berrak Caglar

Per leggere il report, [clicca qui](#).

### **Incontro avvocati CCBE-ECBA con EPPO**

Il 15 settembre, una delegazione composta da rappresentanti del CCBE e dell'ECBA ha incontrato il Procuratore capo europeo Laura Kövesi e i membri del Servizio giuridico dell'EPPO. I punti all'ordine del giorno sono stati suddivisi in questioni tecniche e questioni di natura più politica.

I principali argomenti discussi su iniziativa della delegazione CCBE/ECBA sono stati:



**Unione delle Camere Penali Italiane**

## **OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER**

**n. 3 – 2 novembre 2022**

1. Ricorsi nei casi transfrontalieri, compreso l'accesso al fascicolo (e l'interpretazione del significato di "fascicolo" e del contenuto preciso del fascicolo, ad esempio nello Stato membro che assiste - articolo 31 - o nei casi di SIC) e la questione delle indagini difensive (cfr. articolo 41, paragrafo 3).

2. L'applicazione delle garanzie procedurali, compresi i limiti esistenti delle attuali garanzie procedurali nazionali e le questioni probatorie (soprattutto nei casi transfrontalieri).

3. La comunicazione tra la difesa e l'accusa, comprese le questioni che sorgono ai sensi dell'articolo 26 (Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all'interno dell'EPPO) o dell'articolo 31.

4. Applicazione pratica, variazioni e aspettative relative al ruolo della difesa nel fornire assistenza legale (per quanto riguarda la fase investigativa) e al ruolo degli avvocati in qualità di consulenti di altre parti (ad esempio, vittime, società interessate da misure di recupero ecc.)

5. Ruolo degli "Stati membri non partecipanti".  
La discussione è stata proficua e approfondita e molti temi, anche di natura prospettica, sono stati discussi in un clima franco di leale cooperazione istituzionale tra gli attori della giustizia penale. È stato anche suggerito di organizzare scambi regolari su base tecnica e generale, cosa che è stata accolta con favore dai rappresentanti dell'EPPO.

L'ECBA era rappresentata da Vincent Asselineau (presidente), Vânia Costa Ramos e Amedeo Barletta (vicepresidenti) e Holger Matt

(ex presidente ECBA). Il CCBE era rappresentato dal Presidente James McGill, dal Presidente del Comitato di diritto penale Ondrej Laciak, da Anna Oehmichen e Rosa Van Zijl, tutti membri dell'ECBA.